

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3659 del 31/07/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUDRIO GFE 312 SOC.AGR. SRL per l'impianto di produzione di Energia Elettrica mediante combustione di Biogas, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via G.Setti n. 1775.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3775 del 31/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUDRIO GFE 312 SOC.AGR. SRL per l'impianto di produzione di Energia Elettrica mediante combustione di Biogas, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via G.Setti n. 1775.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società BUDRIO GFE 312 SOC.AGR. SRL (C.F. e P.IVA 03139141208) per l'impianto di produzione di Energia Elettrica mediante combustione di Biogas, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via G.Setti n. 1775, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

Galliera)

- **Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**⁷ {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna ..
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
 5. Obbliga la società BUDRIO GFE 312 SOC.AGR. SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BUDRIO GFE 312 SOC.AGR. SRL (C.F. e P.IVA 03139141208) con sede legale in Comune di Monghidoro (BO), via Provinciale n. 31, per l'impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via G.Setti n. 1775, ha presentato, nella persona del suo legale Rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/07/2018 (Prot. n. 41089) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in

⁷ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di utilizzazioane agronomica del digestato e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 41378 del 27/07/2018 (pratica SUAP n. 31935/41089/2018 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/07/2018 al PG/2018/17506 e confluito nella **Pratica SINADOC 24280/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 47803 del 14/09/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2018 al PG/2018/21322, ha trasmesso la documentazione integrativa alla domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 30/10/2018, PGBO/2018/25505, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali da girare alla Ditta, al fine di poter autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 17902 del 18/03/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2019 al PG/2019/43015, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARAPE Servizio Territoriale, al fine di poter autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 30/05/2019, PG/2019/85537, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 39432 del 06/07/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 09/07/2019 al PG/2019/107575, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 382,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00.

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato D - matrice comunicazione in materia di utilizzazioane agronomica del digestato cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26.

Bologna, data di redazione 31/07/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 312 SOC. AGR. SRL
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Setti n. 1775 Loc. Maccaretolo

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna poi “Canale Consorziale Ramo Tombe” di acque meteoriche eccedenti quelli di prima pioggia (dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento meteorico) dell'area impianto, che vengono inviate, by-passando il trattamento, direttamente al bacino di laminazione dichiarato di capacità pari a 245 m3, al fine di garantire l'invarianza idraulica del canale recettore in relazione ad una superficie totale dichiarata impermeabilizzata di 4634,7 m2, con scarico del solo troppo pieno, nel punto di scarico denominato “S1” (planimetria della rete fognaria “PL-01_180910_plan_acque” del 10/09/2018”), per il recapito dei reflui nel reticolo delle acque superficiali, fosso interpodereale che recapita nel Canale consorziale “Ramo Tombe”, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (competenza amministrativa del SUAP Reno Galliera. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria, rispetto a quanto riportato nella planimetria “PL-01_180910_plan_acque” esaminata, dovrà essere comunicata all'Ente autorizzatorio, anche per l'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione;
3. La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e i relativi dispositivi manuali di intercettazione dello

- scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;
4. sia installato sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore, idoneo dispositivo di intercettazione (paratia) a salvaguardia dello stesso, in caso di eventi accidentali, quali rottura cisterne, sversamenti, incendi ecc;
 5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
 6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 26/07/2018 al Prot.n. 41089 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 24280/2018

Documento redatto in data 28/07/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 312 SOC. AGR. SRL
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Setti n. 1775 Loc. Maccaretolo

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna poi “Canale Consorziiale Ramo Tombe” di acque classificato dal SUAP dell’Unione Reno Galliera (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche ” provenienti dall’edificio ad uso uffici e deposito attrezzi a servizio dell’impianto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno Scarico in fosso di campagna poi “Canale Consorziiale Ramo Tombe” di acque meteoriche eccedenti quelli di prima pioggia (competenza amministrativa di Arpae AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell’Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/85537 del 30/05/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico prot.n. 27765 del 14/05/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 14/05/2019 al PG/2019/75789, ulteriormente confermato dallo Stesso SUAP in data 06/07/2019 Prot.n. 39432 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 09/07/2019 al PG/2019/107575. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP dell’Unione Reno-Galliera in data 26/07/2018 al Prot.n. 41089 e successive modifiche ed integrazioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 11245 del 09/07/2013 rilasciata dal Comune di SUAP dell'Unione Reno Galliera (BO).

Pratica Sinadoc 24280/2018

Documento redatto in data 28/07/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 39432

Pratica 31935/41089/2018 SN

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Budrio Gfe 312 Società Agricola Srl con sede in Monghidoro (BO) Via Provinciale n. 31 P.I. 03139141208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/07/2018, Prot. n. 41089, dalla società **BUDRIO GFE 312 Società Agricola S.r.l. con sede in Monghidoro (BO) Via Provinciale n. 31 P.I. 03139141208** per l'impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas di fermentazione anaerobica di biomasse sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Giuseppe Setti, 1775;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;*
- *Emissioni in atmosfera*
- *Comunicazione/nullaosta impatto acustico*

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale** che con nota prot n. 9160 del 10/05/2019 si è pronunciato nel modo seguente: *"parere favorevole a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni impartite da ARPAE"*;
- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** che con nota prot n. 85537 del 30/05/2019: *"parere favorevole al rilascio di un nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale"*;

Vista la precedente Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale rilasciata in data 18/07/2013 nell'ambito del procedimento autorizzativo PAS;

Considerato che nella documentazione presentata l'impatto acustico risulta invariato;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

1. *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale*
2. *Comunicazione/nulla osta impatto acustico*

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 6 luglio 2019

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

Tel. 051 66.69.569 fax 051 66.69.561
ambiente@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 2019/0009160

San Pietro in Casale, 10/05/2019

PRATICA SUAP N. 31935/41089/2018 SN

Spett.le SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Fariselli, 4
40016 S. GIORGIO DI PIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la domanda presentata dal Sig. ZANDONAI MATTEO, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUDRIO GFE 312 Srls con sede in Monghidoro (Bo) località Piamaggio – Via Provinciale, 31 presso il SUAP in data 26.07.2018 prot. n. 41089 (ns. prot. n. 14667 del 27.07.2018), avente ad oggetto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 dell'attività di coltivazione di cereali ad esclusione del riso e di produzione di energia elettrica effettuata nell'impianto sito nel comune di San Pietro in Casale Via Setti, 1775.

Considerata la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 14.09.2018 (ns. prot. n. 17820).

Viste le integrazioni tecniche trasmesse dal SUAP in data 08.05.2019 (ns. prot. 8970).

Sentito il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e relativamente alle matrici ***scarichi acque domestiche e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico***:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni impartite da ARPAE.

La Responsabile
Dott.ssa Letizia CAMPANINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

E p.c. SUAP UNIONE RENO GALLIERA

Trasmesso via PEC

Oggetto: ISTANZA A.U.A. - Contributo tecnico in merito a richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale presentata dalla società "BUDRIO GFE 312 Società Agricola S.r.l.", Sede Legale in via Provinciale 31 in località Piamaggio di Monghidoro (BO), per l'impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas da fermentazione anaerobica di biomasse (colture dedicate, 2000 t/anno di insilato di mais) e reflui zootecnici (18418 t/anno di liquame e 2245 t/anno di letame da bovine da latte). Impianto situato in Via Setti, 1775 in località Maccaretolo di San Pietro in Casale (BO). Rif.to **SUAP Unione Reno Galliera** Prot. n. 2018/0041378 del 27/07/2018-**Pratica n. 31935/41089/2018 SN** e successivi Prot. n. 2018/0047803 del 14/09/2018 (oltre a Prot. n. 2018/0049142 del 21/09/2018). **Integrazione Prot. n. 2019/0017902 del 18/03/2019**. Rif.to Arpae SAC: ATTIVAZIONE Distretto Metropolitan del 20/03/2019.

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata da Sig. Zandonai Matteo, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "BUDRIO GFE 312 Società Agricola S.r.l.", che svolge attività di "coltivazione di cereali (escluso il riso)", oltre a produzione di energia elettrica" mediante l'impianto a biogas di progetto (da realizzarsi nel terreno identificato al Foglio 22 parte del Mappale 303), autorizzato in P.A.S. con atto n. 15149 del 18/07/2013, per una capacità massima di trattamento progettuale dell'impianto di **24484 t/anno di biomassa** (18418 t/anno di liquame bovino, 2245 t/anno di letame e 2000 t/anno di insilato di mais, oltre a 1821 t/anno circa determinate dalla stima prodotta di percolato, acque di prima pioggia trattate e circa 200 m³/anno di acque di condensa), esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGB0/2018/0017506 del 26/07/2018 e le successive integrazioni Prot. PGB0/2018/0021322 del 14/09/2018 e Prot. PG/2019/0043015 del 18/03/2019, è emerso che l'istanza di A.U.A. presentata è relativa alle matrici scarichi idrici, per acque meteoriche di dilavamento con recapito in corpo idrico superficiale, Emissioni in atmosfera e Valutazione di impatto acustico;
- Considerato che dalla documentazione presentata si evince che la fermentazione delle biomasse avviene in un unico stadio, in regime di mesofilia (38-42°C), con tempo di ritenzione nel fermentatore di circa 38 giorni; il digestato in uscita dal fermentatore viene dichiarato inviato al post-fermentatore coperto, in cui la biomassa permane per circa altri 40 giorni, e da qui viene successivamente inviato, tal quale, allo stoccaggio nelle due vasche scoperte (SULA 1 e SULA 2), dove permane per altri 180 giorni;
- Tenuto conto che il conferimento nel fermentatore avviene mediante inserimento delle biomasse solide (insilato e letame) tramite pala gommata con benna chiusa, mentre il liquame confluisce direttamente nel fermentatore COCCUS mediante liquamidotto, con Portata dichiarata di 240 m³/h, che convoglia i reflui zootecnici direttamente dalla vasca di raccolta a servizio dell'allevamento;
- Preso atto che lo stoccaggio di biogas viene dichiarato pari a 1600 m³ (comprensivo anche dello stoccaggio del post-fermentatore), ovvero pari a 880 m³ di metano, considerando una percentuale di metano pari a circa il 55% nel biogas; l'impianto risulta inoltre dotato di un sistema automatico di analisi del biogas (parametri CH₄, H₂S, O₂ ed H₂);

- Preso atto che l'impianto di produzione energia elettrica di Potenza nominale pari a 300 kWe operante in assetto cogenerativo, risulta detenere autorizzazione all'esercizio con P.A.S. rilasciata dal SUAP Unione Reno Galliera al Sig. Santi Giuseppe, allora Legale Rappresentante della società "BUDRIO GFE 312 Società Agricola S.r.l.", con atto n. 15149 del 18/07/2013 (Prot. n. 5532/2013) e Autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera rilasciato da Provincia di Bologna con atto Determina n. 1905 del 26/09/2013 - PG 134547/2013, in scadenza il 25/09/2028;
- Preso atto che nella documentazione presentata viene espressamente dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, come da titolo abilitativo/certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto", per le matrici emissioni in atmosfera (cogeneratore di Potenza termica nominale pari a 759 (modulo AUA) / 763 (rel) kWt - 300 kWe,) eccezion fatta per l'eliminazione della vasca "calix" e dell'emissione ad essa afferente;
- Considerato che la documentazione integrativa riporta il nuovo quadro riassuntivo dei punti di emissione in atmosfera, e per i parametri e le concentrazioni di emissione riferibili al motore di cogenerazione evidenzia valori limite previsti dalla Parte quinta dell'allegato I Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i punto 1.3 così come modificati al D.Lgs. n.183/2017;
- Considerato tuttavia necessario integrare le suddette concentrazioni limite con quanto diversamente specificato al punto 3 dell'allegato I Parte III del D.Lgs. n.152/2006;
- Considerato che sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione integrativa l'impatto acustico risulterebbe invariato poiché le modifiche riportate nella variante in corso d'opera n. 38656 del 11/07/2018 non avrebbero interessato le strutture, i macchinari dell'impianto, la logistica di approvvigionamento dell'impianto né per tipologia dei mezzi utilizzati né per il numero di viaggi previsti mentre sarebbe cambiata unicamente l'entità del tragitto (parziale rispetto al percorso inizialmente previsto);
- Preso atto che dall'atto autorizzativo PAS emerge che dalle aree di viabilità dell'impianto hanno origine acque meteoriche di dilavamento, per una superficie scolante progettuale afferente di circa 1510 m², mentre nella richiesta di A.U.A. **viene dichiarata impermeabilizzata una superficie di 1200 m²** (piazzali dell'impianto e zone di transito/movimentazione dei materiali sporcanti, biomasse/reflui zootecnici palabili/digestato); i primi 5 mm di pioggia ricadenti su tale superficie, reflui denominati "**acque di prima pioggia**", dopo trattamento di chiarificazione nei comparti di sedimentazione e disoleazione (capacità della vasca di prima pioggia costituita da vano di accumulo/sedimentazione pari a 6 m³ e vano di disoleazione pari a 1,7 m³, Portata della pompa valutata in fase autorizzativa PAS pari 100 l/min, ovvero 1,67 l/s e coefficiente di afflusso pari a 0,8); le acque di prima pioggia trattate vengono dichiarate inviate, dopo 24 ore e previo passaggio in proprio pozzetto di campionamento, in testa all'impianto, per essere recuperate come acque di processo (inviate all'interno del fermentatore Coccus attraverso la vasca liquami a servizio dell'allevamento di bovine da latte, come riportato in planimetria della rete fognaria "PL-01_180910_plan_acque" del 10/09/2018, mentre in fase progettuale ed autorizzativa PAS era prevista una pre-vasca dedicata denominata "Calix", dichiarata ora non più realizzata);
- Considerato che nella documentazione per richiesta di AUA e nelle integrazioni successivamente fornite viene dichiarato e ribadito che le biomasse utilizzate (insilato di mais) verranno depositate in budelli, su idonea area di pertinenza dell'allevamento di bovine da latte dell'Azienda Agricola Montagnini, che fornisce il liquame e letame: pertanto la nuova configurazione impiantistica non prevede la realizzazione delle trincee di stoccaggio insilati, situate in area diversa e delocalizzata (a circa 2-3 km) rispetto all'impianto stesso;
- Considerato che l'area di raccolta percolato viene individuata nella documentazione presentata, esclusivamente quale platea di carico/scarico digestato da entrambe le vasche di stoccaggio del digestato tal quale (SULA 1 e SULA 2); le pendenze della platea sono tali da far confluire gli eventuali reflui alla caditoia centrale, collegata fisicamente al pozzettone del digestato liquido, anch'esso collegato alle due vasche di stoccaggio, e pertanto da qui reimpresso nelle stesse;
- Le acque eccedenti la prima pioggia, denominate "**acque di seconda pioggia**" (dopo 15 minuti

dall'inizio dell'evento meteorico) dell'area impianto vengono inviate, by-passando il trattamento, direttamente al bacino di laminazione dichiarato di capacità pari a 245 m³, al fine di garantire l'invarianza idraulica del canale recettore in relazione ad una superficie totale dichiarata impermeabilizzata di 4634,7 m², con scarico del solo troppo pieno, nel punto di scarico denominato "S1" (planimetria della rete fognaria "PL-01_180910_plan_acque" del 10/09/2018), per il recapito dei reflui nel reticolo delle acque superficiali, fosso interpoderale che recapita nel Canale consorziale "Ramo Tombe", previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;

- Considerato che le acque di condensa, stimate in circa 200 m³/anno e provenienti dalla deumidificazione del biogas, vengono inviate al fermentatore, per cui non vengono scaricate ma recuperate nel processo, conformemente a quanto dichiarato in fase autorizzativa PAS;
- Considerato che nelle integrazioni fornite viene confermato quanto già valutato con parere ARPA Prot. PGB0/2013/0009148 del 04/07/2013 (Allegato 1 e Allegato 7 "Autorizzazione allo scarico" alla PAS rilasciata dal SUAP con atto n. 15149 del 18/07/2013), ovvero che per il trattamento dei reflui civili originati nel servizio igienico (WC, lavamani e doccia) presente nel fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (catastalmente identificato al Foglio 43 Mappale 121), a disposizione degli addetti all'attività (1 addetto dichiarato), viene realizzato un sistema di trattamento conforme a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003, ovvero degrassatore e Fossa Imhoff (di capacità pari a 1500 l) per una sedimentazione primaria, e trattamento secondario con Filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato al carico organico di 5 Abitanti Equivalenti (volume utile di massa filtrante dichiarata pari a 3,38 m³ per altezza di massa filtrante pari a 1,5 m) e recapito finale in acque superficiali, nel fosso di scolo limitrofo il lato ovest dell'area impianto, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando un proprio punto di scarico;
- Preso atto che lo scarico delle acque reflue domestiche viene dichiarato già autorizzato dall'Amministrazione comunale con atto Prot. n. 11245 del 09.07.2013, citato nell'atto di autorizzazione allo scarico Allegato 7 Pratica 18675/21374/2012/SN del 18/07/2013 rilasciato dal SUAP Unione Reno Galliera, anche se l'atto non viene allegato alla documentazione presentata;
- Visto il parere espresso dal Settore Ambiente dell'Amministrazione comunale di San Pietro in Casale, con atto Prot. n. 18233 del 20/09/2018, nel quale viene ritenuto che non vi siano motivazioni ostative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sentito il Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, a condizione che "*siano integralmente rispettate le prescrizioni impartite da ARPAE*";
- Preso atto che nel precedente atto autorizzativo viene menzionata la presenza, sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore, di idoneo dispositivo di intercettazione (paratia) a salvaguardia dello stesso, in caso di eventi accidentali;
- Visto che nella documentazione integrativa esaminata, in merito al monitoraggio delle emissioni odorigene, viene dichiarato che dalla data di messa in esercizio dell'impianto verrà avviata la prevista campagna di monitoraggio biennale delle emissioni odorigene, ai sensi della DGR 1495/2011;

Per quanto sopra esposto, si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** ai fini del rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria, rispetto a quanto riportato nella planimetria "PL-01_180910_plan_acque" esaminata, dovrà essere comunicata all'Ente autorizzatorio, anche per l'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione;*
- *La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e i relativi dispositivi manuali di intercettazione dello scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;*
- *sia installato sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore, idoneo dispositivo di intercettazione (paratia) a salvaguardia dello stesso, in caso di eventi accidentali, quali rottura cisterne, sversamenti, incendi ecc;*
- *In merito alle emissioni odorigene dovrà essere eseguita, dalla data di messa in esercizio*

dell'impianto, una campagna di monitoraggio biennale delle emissioni odorigene, conforme alla DGR 1495/2011;

- L' utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico e la relativa Comunicazione (prevista ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sia redatta ai sensi del Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 vigente e sovraordinato DM 25/02/2016;
- che il quadro riassuntivo delle emissioni sia così aggiornato:

Emissione	Portata [Nm ³ /h]	Durata massima [h/g]	Altezza	temperatura
E1- cogeneratore	1245	24	10	-
E2- torcia	350	di emergenza	6	850
E3 ed E4 (sfiati) dispositivi sopra e sotto-pressione (Coccus) e vasca di stoccaggio primario del digestato.	300		8	
Emissione E5 ed E6	emissioni diffuse dalla superficie libera delle due vasche scoperte di stoccaggio digestato tal quale/liquido;			
Emissione E7	caldaia per fase di start-up.			

- Per quanto concerne l'emissione E1- cogeneratore siano rispettati i seguenti parametri limite:

Inquinante valore	Proposti [mg/Nm ³]	Delibera G.r n.1496/11 [mg/Nm ³]	allegato I Parte III [mg/Nm ³]	Limiti proposti per l'autorizzazione * [mg/Nm ³]
Polveri	11,25	10	---	3,75
NOx (espressi come NO ₂)	200	450	190	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	350	60	60
Monossido di carbonio	150	500	300	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	11,25	10	2	2
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	20	150	40	40
Ammoniaca	5	--	2	2

*I limiti sono riferiti a una percentuale di ossigeno pari al 15%.

Ad eccezione delle prescrizioni indicate nel presente contributo tecnico si confermano tutte le altre prescrizioni contenute nella P.A.S. n. 15149 del 18/07/2013.

L'istruttoria della presente pratica è stata redatta dai tecnici Gallerani Enzo e Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto Metropolitan
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

BUDRIO GFE 312 Soc. Agricola a rl

Comune di San Pietro in Casale - loc. Moccaretolo - via Setti n° 1775

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas svolta dalla società BUDRIO GFE 312 Soc. Agricola a rl nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Casale, loc. Moccaretolo, via Setti n° 1775 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BUDRIO GFE 312 Soc. Agricola a rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate. L'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna in data 26/09/2013 (determina n° 1905 PG n° 134547/2013): non essendo pervenuta comunicazione di messa in esercizio in data antecedente il 19/12/2017 l'impianto di cogenerazione è da intendersi nuovo e pertanto sono stabiliti i limiti di emissione previsti dal Dlgs 152/06 Allegato I alla Parte Quinta, Parte III, Punto 3 e coerentemente alla normativa regionale DGR 2236/2009 e smi:

**EMISSIONE E1
 PROVENIENZA: COGENERATORE**

Portata massima	1300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	4 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale) (*)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60 mg/Nm ³

(*) escluso metano

Le concentrazioni sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15% nell'effluente gassoso.

EMISSIONE E2**PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA****EMISSIONE E3****PROVENIENZA: COCCUS 1 - DISPOSITIVO SOVRAPRESSIONE****EMISSIONE E4****PROVENIENZA: VASCA COPERTA - DISPOSITIVO SOVRAPRESSIONE VASCA DI STOCCAGGIO PRIMARIO DIGESTATO**

La torcia dovrà trattare il biogas prodotto durante le manutenzioni prolungate o le avarie del cogeneratore o nella fase di start up

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva e gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONI E5 - E6**PROVENIENZA: EMISSIONI DIFFUSE – VASCHE SULA**

E' vietato lo stoccaggio anche temporaneo delle biomasse all'interno dell'area dell'impianto in oggetto.

E' vietata la miscelazione delle biomasse all'interno dell'impianto prima del caricamento del fermentatore.

La movimentazione in ingresso della biomasse dovrà essere condotta adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare la formazione di esalazioni moleste nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui e colaticci.

Al fine di ridurre possibili emissioni odorigene moleste, la tramoggia di carico biomischer del letame dovrà essere dotata di idonea chiusura azionata idraulicamente.

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: CALDAIA GPL**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto di potenzialità termica nominale inferiore a quanto stabilito al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto

delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Nel caso si verificano situazioni anomale determinate sia da condizioni prevedibili, che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta deve darne tempestiva comunicazione al Comune di San Pietro in Casale, ad ARPAE ed all'AUSL, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata dell'inconveniente e degli interventi intrapresi.

4. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio ovvero al termine della fase di start up dell'impianto la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.06.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30/06/2020 la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. Dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, per la durata di due anni dalla messa in funzione dell'impianto, consistente in almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e dovrà prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti interne all'impianto indicate nell'elaborato "Studio di impatto ambientale delle emissioni atmosferiche sulla qualità dell'aria" ossia la tramoggia di carico insilati/letame, le vasche scoperte di stoccaggio secondario di digestato tal quale e separato liquido, le trincee di stoccaggio insilati, oltre ad eventuali altre sorgenti emmissive individuate in corso di esercizio dell'impianto. Il monitoraggio deve inoltre prevedere misure al confine dell'impianto, effettuando almeno un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Il primo campionamento dovrà essere effettuato nel quarto mese dalla messa a regime dell'impianto. La data delle giornate in cui avverranno i campionamenti dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo. Al termine del monitoraggio annuale il gestore di impianto dovrà trasmettere i dati rilevati ad ARPAE, AUSL e comune di San Pietro in Casale. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in caso di problematiche ambientali riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione; se necessario, si richiederà, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico ovvero una proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società BUDRIO GFE 312 Soc. Agricola a rl dovrà osservare, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BUDRIO GFE 312 Soc. Agricola a rl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 312 SOC. AGR. SRL
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Setti n. 1775 Loc. Maccaretolo

ALLEGATO D

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o del Digestato da Biomassa.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
5. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 24280/2018

Documento redatto in data 28/07/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.